



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
PROVINCIA DI PERUGIA  
— — — — — □ — — — — —

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
SAGRE E  
FESTE POPOLARI  
Adeguate alla L.R.  
n.2/2015**



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA

— ■ —

### INDICE

#### CAPITOLO I - DEFINIZIONE E REQUISITI DI SAGRE E FESTE POPOLARI

- Art. 1 - Sagra
- Art. 2 - Requisiti della somministrazione nella sagra
- Art. 3 - Festa popolare
- Art. 4 - Requisiti della somministrazione nella festa popolare

#### CAPITOLO II - CALENDARIO COMUNALE ANNUALE

- Art. 5 - Calendario comunale annuale delle sagre e delle feste popolari con somministrazione alimenti e bevande
- Art. 6 - Condizioni per l'inserimento nel Calendario comunale annuale
- Art. 7 - Criteri di priorità
- Art. 8 - Patrocinio
- Art. 9 - Sagra e festa popolare etica

#### CAPITOLO III - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 10 - Segnalazione certificata inizio attività di somministrazione temporanea
- Art. 11 - Procedimento per autorizzazione pubblico spettacolo
- Art. 12 - Informazioni all'utenza
- Art. 13 - Raccolta differenziata dei rifiuti
- Art. 14 - Parcheggi
- Art. 15 - Servizi igienici
- Art. 16 - Servizio di vigilanza
- Art. 17 - Orario e limiti di rumorosità
- Art. 18 - Installazione pubblicità temporanea
- Art. 19 - Spettacoli viaggianti all'interno di sagre e feste popolari
- Art. 20 - Sanzioni amministrative
- Art. 21 - Norme finali

**Allegato A - ELENCO REGIONALE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI**

**Allegato B - ELENCO COMUNALE PRODOTTI TIPICI LOCALI, PREPARAZIONI E LAVORAZIONI**



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA

— ■ —

### CAPITOLO I

#### DEFINIZIONE E REQUISITI DI SAGRE E FESTE POPOLARI

##### Art. 1

##### Sagra

1. Per sagra si intende una manifestazione avente come finalità la valorizzazione del territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso.

##### Art. 2

##### Requisiti della somministrazione nella sagra

1. Nelle sagre gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al settanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

2. In ciascuna sagra l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che devono essere consecutivi, ed i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, per almeno l'**ottanta** per cento da:

a) prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria;

b) prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità come definite dalla suddetta legge:

- *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
- *prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO<sub>2</sub> equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;
- *prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

3. Nelle sagre l'**ottanta** per cento dei piatti e delle bevande proposti nel menù deve essere riferito ai prodotti e alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, e nel menù medesimo devono essere indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO  
PROVINCIA DI PERUGIA  
————— ■ —————

**Art. 3**  
**Festa popolare**

1. Per festa popolare si intende una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

**Art. 4**  
**Requisiti della somministrazione nella festa popolare**

1. Nelle feste popolari gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al cinquanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

2. In ciascuna festa popolare l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che devono essere consecutivi e, i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno l'**ottanta** per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità secondo la definizione riportata al precedente articolo 2.

**CAPITOLO II**  
**CALENDARIO COMUNALE ANNUALE**

**Art. 5**  
**Calendario comunale annuale delle sagre e delle feste popolari  
con somministrazione alimenti e bevande**

1. E' istituito il Calendario comunale annuale delle feste popolari e delle sagre nelle quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'inserimento nel calendario comunale annuale è propedeutico all'autorizzazione, e senza l'inserimento nel calendario la festa popolare o sagra non può essere autorizzata.

3. Se la festa popolare o sagra non è inserita nel calendario comunale, non può essere inserita nel calendario regionale.

4. La domanda di inserimento nel calendario annuale dovrà essere presentata **entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno**. Nella domanda deve essere specificato se trattasi di festa popolare o di sagra, utilizzando il modello predisposto dall'ufficio comunale, sulla base dello schema approvato dalla Regione dell'Umbria, adeguato alla disciplina comunale.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA



5. Le domande presentate successivamente alla data del 30 gennaio non sono accolte e formulato il calendario, non è consentito di spostare e/o prorogare il periodo di svolgimento.
6. Il calendario annuale viene approvato con determina del Responsabile del servizio entro il 10 marzo e costituisce atto di programmazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle manifestazioni temporanee inserite, in materia autorizzativa, occupazione suolo pubblico, vigilanza, ordine pubblico ed ogni altro aspetto connesso.
7. Successivamente all'approvazione del calendario comunale l'ufficio provvede a trasmettere alla Regione le domande di feste popolari e sagre per l'inserimento nel calendario regionale.

### Art. 6

#### Condizioni per l'inserimento nel Calendario comunale annuale

1. Per l'inserimento nel calendario comunale annuale devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) il soggetto organizzatore deve appartenere esclusivamente ad associazioni ricreative, culturali, sportive, del volontariato, organizzazioni politiche e sindacali stabilmente presenti e radicate nel territorio comunale;
  - b) in ciascuna frazione e nel capoluogo le feste popolari e sagre organizzate in un anno non possono superare complessivamente i **18 giorni**;
  - c) ciascuna festa popolare o sagra non può durare più di **nove (9) giorni che devono essere consecutivi**;
  - d) impegno del soggetto organizzatore al rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. n. 2/2015 e dal presente Regolamento comunale per la tipologia scelta.
2. Tutti i comitati organizzatori sono tenuti a concordare tra loro - preventivamente alla presentazione delle singole domande in Comune - il rispetto dei tempi indicati ai punti 2 e 3 del presente articolo, anche avvalendosi di un confronto all'interno delle Consulte delle associazioni.
3. E' vietato lo svolgimento di feste e sagre nel lungolago e nel centro storico di Castiglione del Lago dal 10 al 20 agosto.
4. Non si computano ai fini del rispetto del comma 2, le iniziative organizzate direttamente dal Comune e quelle co-organizzate dal Comune di Castiglione del Lago e le iniziative con finalità sociali, come raccolte fondi a scopo benefico, della durata di un solo giorno.

### Art. 7

#### Criteri di priorità

1. Qualora, i soggetti organizzatori non raggiungano un accordo e si verificano sovrapposizioni di date in numero superiore a due feste ubicate in frazioni limitrofe, il calendario comunale annuale viene redatto sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine decrescente:



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA



1. priorità per le feste popolari o sagre organizzate dalle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle associazioni;
2. priorità per la festa popolare o sagra che è unica nella propria frazione;
3. priorità per le manifestazioni aventi una chiara connotazione di rievocazione storica legata al territorio;
4. priorità per le iniziative esistenti da più tempo;
5. le feste legate al Santo patrono mantengono la concomitanza con la ricorrenza del patrono, fermi restando i criteri generali indicati all'art. 1;
6. ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune, purché pervenuta entro il 30 gennaio.

### **Art. 8** **Patrocinio**

1. Alle feste e sagre di qualunque genere non può essere concesso il patrocinio del Comune, né altre agevolazioni fiscali o tariffarie di competenza del Comune.
2. Il Comune può concedere il patrocinio, in via eccezionale, soltanto alle iniziative nelle quali:
  - è centrale e determinante il pubblico spettacolo, quindi l'evento – di tipo storico, folkloristico, culturale, sportivo - che le caratterizza e che, per la loro connotazione, superano il livello localistico di promozione;
  - alle manifestazioni che hanno una evidente e riconosciuta rilevanza sociale.
3. In entrambi i casi sopra indicati, la ricaduta di immagine che deriva dallo svolgimento dell'iniziativa - superando l'ambito della singola organizzazione promotrice – deve essere tale da coinvolgere Castiglione del Lago nella sua interezza di territorio e di istituzione che rappresenta la comunità nel suo complesso.
4. Alla concessione del patrocinio si accompagna la concessione gratuita del suolo pubblico e la riduzione delle imposte sulle pubbliche affissioni.
5. La concessione del patrocinio è comunque subordinata al rispetto integrale dei requisiti e degli adempimenti previsti dal presente regolamento.
6. In caso di utilizzo del suolo pubblico gli organizzatori si assumono la responsabilità per fatti ed atti verificatisi durante la festa.

### **Art. 9** **Sagra e festa popolare etica**

1. Il Comune riconosce il carattere di sagra o festa popolare etica in uno dei sottoelencati casi:
  - a) quando la sagra/festa popolare reinveste non meno del 20% degli utili nel finanziamento di lavori di recupero di aree del proprio territorio, di opere al servizio della comunità locale quali manutenzione parchi, giardini, arredi urbani;
  - b) quando la sagra/festa popolare destina una quota, pari ad almeno 30 centesimi, del prezzo del coperto al fondo di solidarietà del Comune.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA



2. Il riconoscimento può essere richiesto in qualunque momento, in base a rendiconti resi disponibili e pubblici. Il riconoscimento di sagra o festa popolare etica comporta la possibilità per gli organizzatori di caratterizzare la pubblicità della manifestazione con la dizione “Sagra/festa popolare etica di Castiglione del Lago” e dà diritto all’inserimento nel sito ufficiale del Comune.

### **CAPITOLO III**

#### **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

##### **Art. 10**

##### **Segnalazione certificata inizio attività di somministrazione temporanea**

1. La Segnalazione di inizio attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande deve essere presentata al Comune, accompagnata dalla NIA (Notifica inizio attività alimentare) alla ASL, prima dell’inizio della manifestazione e deve contenere i seguenti dati:

1. l’elenco dei piatti e delle bevande che verranno somministrati durante la festa che rispettino le percentuali previste per la sagra o festa popolare;
2. l’elenco dei fornitori delle materie prime alimentari e dei semilavorati;
3. autodichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno ad usare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002.
4. autodichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti durante la festa.

L’elenco deve reso disponibile in copia presso il luogo di svolgimento della manifestazione stessa per eventuali controlli.

##### **Art. 11**

##### **Procedimento per autorizzazione pubblico spettacolo**

1. Dieci giorni prima dello svolgimento della festa popolare o sagra devono essere richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. secondo le procedure vigenti.

2. Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata la concessione dell’area sulla quale si realizzerà l’iniziativa o comunque dimostrare la disponibilità della stessa.

3. In caso di svolgimento su suolo pubblico, alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione liberatoria che esoneri il Comune da qualsiasi danno provocato a persone e/o cose durante lo svolgimento della festa/sagra.

4. Se la festa popolare o sagra produce emissioni sonore che producono inquinamento acustico devono essere prodotti i documenti indicati al successivo articolo 17.

##### **Art. 12**



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA



### **Informazioni all'utenza**

1. In occasione delle sagre é fatto obbligo di indicare, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2015, mediante esposizione di cartelli illustrativi posizionati presso le casse o i punti di ordinazione oppure attraverso specifica indicazione nel menù.
2. Qualora per la sagra o la festa popolare sia fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni sono riportate sul web.
3. Qualora vi siano dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità sono rese note al pubblico nelle stesse forme indicate ai commi 1 e 2.

### **Art. 13**

#### **Raccolta differenziata dei rifiuti**

1. Durante le feste o sagre è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il soggetto organizzatore è tenuto a lasciare l'area di svolgimento della sagra libera da rifiuti e in ordine.
3. Il mancato rispetto del presente articolo comporta la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. L.vo n. 267/2000.

### **Art. 14**

#### **Parcheggi**

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, anche provvisori, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata dall'iniziativa e quelli con le caratteristiche previste dall'art 6 lett. b della L.R. n. 2/2015, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione e all'intrattenimento e allo spettacolo.
2. Per area destinata alla somministrazione si intende quella coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché l'area occupata da tavoli, sedie e panche per il consumo di alimenti e bevande; per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo quella occupata da palchi, tribune, piste da ballo, o altre strutture utilizzate a tali fini.
3. In ottemperanza alle disposizioni delle lettere a), b) comma 1 dell'art.6 della L.R. 2/2015 possono essere computate le seguenti aree destinate a parcheggio:
  - parcheggi esistenti al servizio delle strutture di interesse generale, sede della manifestazione;
  - parcheggi temporanei contigui alla sede della manifestazione, anche in terra battuta;





# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA

— ■ —

- parcheggi attrezzati esistenti nei tessuti urbani nel raggio di 200 ml dalla sede della manifestazione.

### **Art. 15** **Servizi igienici**

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra/festa popolare a condizione che:
  - a) il percorso sia breve ed agevole;
  - b) l'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
  - c) non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.

### **Art. 16** **Servizio di vigilanza**

1. All'interno di ciascuna sagra o festa popolare deve essere assicurato idoneo servizio di vigilanza svolto da personale iscritto agli elenchi prefettizi di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 o da personale proposto dall'organizzatore eventualmente integrato da ulteriori collaboratori indicati dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

### **Art. 17** **Orari e limiti di rumorosità**

1. Gli orari di svolgimento delle sagre e feste popolari sono regolati dalle ordinanze comunali vigenti.
2. Le emissioni sonore sono soggette al rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dall'articolo 127 del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015, n. 2 e alle prescrizioni del Piano comunale di classificazione acustica.  
L'autorizzazione è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
  - a) dichiarazione relativa all'ubicazione, al periodo e agli orari previsti per la manifestazione;
  - b) relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata;
  - c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

### **Art. 18** **Installazione pubblicità temporanea**



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA

— ■ —

1. Le feste e sagre devono ottenere le autorizzazioni per la pubblicità temporanea, rispettando le tipologie e le localizzazioni previsti dagli articoli 22, 23 e 24, con la procedura semplificata per la pubblicità temporanea di cui all'art. 34 del Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 23/10/2014.
2. L'installazione abusiva della pubblicità temporanea è soggetta alla sanzione amministrativa da € 419 ad € 1.682 prevista dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

### **Art. 19**

#### **Spettacoli viaggianti all'interno di sagre e feste popolari**

1. Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle feste/sagre è consentita l'installazione di spettacoli viaggianti, per la durata della festa/sagra, con le modalità e procedure previste dal regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti.
2. Qualora, l'autorizzazione della festa sia soggetta a sopralluogo della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblici spettacoli, la Commissione controlla e verifica anche la regolarità dell'installazione delle attrezzature dello spettacolo viaggiante.

### **Art. 20**

#### **Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 2 o del presente regolamento comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per:

- 1) superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell'obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima, di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 3 della L.R. n. 2/2015;
- 2) svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale;

b) sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:

- 1) mancato rispetto dei parametri di cui agli articoli 2 e 4 della L.R. n. 2/2015 ;
- 2) mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della L.R. n. 2/2015 ;
- 3) superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione temporanea di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 2/2015 .

2. Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza essere inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 8 si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00,



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA



nonché l'immediata interruzione della sagra o festa popolare. In tal caso la sagra o festa popolare non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi alla violazione.

3. Il Comune svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 2/2015 e al presente regolamento.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal Comune secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati".

5. Tutte le forze dell'ordine sono tenute al controllo sul rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento e dalla legge regionale n. 2/2015 durante l'effettivo svolgimento delle sagre e delle feste popolari.

### **Art. 21**

#### **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo on-line del Comune e sostituisce e abroga ogni altra precedente regolamentazione comunale in materia.

-----



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA



### ALLEGATO A

#### ELENCO REGIONALE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

In base a quanto disposto dal D.M. 8 settembre 1999, n. 350 istitutivo dell'**Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali**<sup>1</sup>, la Regione dell'Umbria in data 11 aprile 2000, ha approvato un primo **Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali**, definiti come "*quei prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano documentalmente consolidate nel tempo in base ad usi locali*".

Tale elenco, successivamente integrato ed aggiornato [con D.Dirett. 19 giugno 2007 (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 147, S.O.) è stata approvata la settima revisione dell'elenco nazionale di cui sopra] comprende, per la Regione dell'Umbria, n. **70 prodotti**, raggruppati in **7 categorie**:

1. **Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni:** capocollo | coglioni di mulo | coppa di testa | corallina o salame umbro | guanciale o barbozzo | lombetto | mazzafegati | porchetta | prosciutto nostrano | salame di Norcia | salsicce | sanguinaccio | ventresca.
2. **Condimenti:** pasta di olive | patè di interiora di pollo.
3. **Formaggi:** caciotta (caciotta e caciotta al tartufo)\* | formaggio (farcito e misto)\* | pecorino (di Norcia, di Norcia del pastore, stagionato in fossa/grotta, stagionato in botte, umbro)\* | raviggolo\*.
4. **Paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria:** attorta | bringoli\* | brustengolo | castagnole | ciaramicola | ciriole\* | cresciole di ciccioli | crescionda | fave dei morti | mostaccioli | nociata | pammelati | pampepato | pan mostato | pan nociato | pane di Strettura | passatelli | picci\* | pinoccate | pinolate | rocciata | schiacciata al formaggio | stinchetti | strangozzi\* | strufoli | torciglione | torcolo di S. Costanzo | torta al formaggio o di Pasqua | torta al testo\* | tozzetti | umbricelli\*.
5. **Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei e tecniche particolari di allevamento degli stessi:** anguilla del Trasimeno | carpa del Trasimeno | latterino del Trasimeno | luccio del Trasimeno | persico reale del Trasimeno | tinca del Trasimeno.
6. **Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati:** broccoletti del lago | cicerchia | cipolla di Cannara | fagiolina del lago | fagiolo di Cave | farro (farro e farro di Monteleone) | lenticchie | marrone | patata rossa di Colfiorito | sedano nero di Trevi | tartufo bianco pregiato | tartufo nero pregiato | zafferano di Cascia
7. **Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro):** ricotta salata\*

**D.M. 8-9-1999 n. 350** Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA



### **ALLEGATO B**

#### **ELENCO COMUNALE**

#### **PRODOTTI TIPICI LOCALI, PREPARAZIONI E LAVORAZIONI**

Art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 21 gennaio 2015, n. 2

#### **PRODOTTI TIPICI LOCALI**

Birra LAKE  
Vini del Trasimeno  
Olio extra vergine di oliva del Trasimeno  
Pagnotta della massaia (come da disciplinare del 2011)  
Rapi del Trasimeno  
Meloni del Trasimeno

#### **PREPARAZIONI E LAVORAZIONI**

Brustico  
Tegamaccio  
Carpa regina in porchetta  
Persico con fagiolina del Trasimeno

Gnocchi di patate  
Tagliatelle  
Pappardelle  
Tagliolini  
Ciacciola

Sugo con uova di pesce di lago  
Sugo con tinca affumicata  
Sugo con anatra  
Sugo con oca  
Sugo al castrato

Oca arrosto

Salame del re  
Zuppa inglese

-----